II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la pubblicità comparativa e che modifica la direttiva 84/450/CEE relativa alla pubblicità ingannevole [1]

(94/C 136/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(94) 151 def. — COD 343

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE il 21 aprile 1994)

[1] GU n. C 180 dell'11. 7. 1991, pag. 14.

PROPOSTA ORIGINARIA	PROPOSTA MODIFICATA
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,	IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,	visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,
vista la proposta della Commissione,	vista la proposta della Commissione,
	statuendo conformemente alla procedura prevista all'articolo 189 B del trattato,
in collaborazione con il Parlamento europeo,	
visto il parere del Comitato economico e sociale,	visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando che uno dei principali obiettivi della Comunità è il completamento del mercato interno entro il 31 dicembre 1992 al più tardi; che è necessario prendere misure atte a realizzare il mercato interno progressivamente; che il mercato interno consiste in uno spazio senza frontiere interne, nel quale è garantita la libera circolazione dei beni, delle persone, dei servizi e dei capitali;	1. considerando che uno dei principali obiettivi della Comunità è il completamento del mercato interno; che è necessario prendere misure atte a realizzare il mercato interno progressivamente; che il mercato interno consiste in uno spazio senza frontiere interne, nel quale è garantita la libera circolazione dei beni, delle persone, dei servizi e dei capitali;
considerando che la pubblicità è un mezzo molto importante per aprire sbocchi reali in tutta la Comunità per qualsiasi bene o servizio; che pertanto le disposizioni essenziali che regolamentano la forma e il contenuto della pubblicità, devono essere le stesse; che tuttavia tale condizione non esiste attualmente nel caso della pubblicità comparativa;	2. Immutato

PROPOSTA ORIGINARIA	PROPOSTA MODIFICATA
considerando che grazie al completamento del mercato interno la varietà dell'offerta aumenterà sempre più; che, data la possibilità e la necessità per i consumatori di ricavare il massimo vantaggio dal mercato interno, è necessario autorizzare l'utilizzazione della pubblicità comparativa in tutti gli Stati membri, poiché contribuirà a mettere in evidenza i pregi dei vari prodotti appartenenti alla stessa gamma; che inoltre la pubblicità comparativa può stimolare la concorrenza tra i fornitori di beni e di servizi nell'interesse dei consumatori;	3. considerando che grazie al completamento del mercato interno la varietà dell'offerta aumenterà sempre più; che, data la possibilità e la necessità per i consumatori di ricavare il massimo vantaggio dal mercato interno, è necessario autorizzare, a determinate condizioni rigorosamente definite, l'utilizzazione della pubblicità comparativa in tutti gli Stati membri, poiché contribuirà a mettere in evidenza i pregi dei vari prodotti appartenenti alla stessa gamma; che, alle condizioni summenzionate, la pubblicità comparativa può stimolare la concorrenza tra i fornitori di beni e di servizi nell'interesse dei consumatori;
considerando che le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità comparativa sono molto diverse; che la pubblicità oltrepassa le frontiere e si diffonde nel territorio di altri Stati membri; che la liceità o il divieto della pubblicità comparativa a seconda delle diverse legislazioni nazionali può costituire un ostacolo alla libera circolazione dei beni e dei servizi e creare distorsioni di concorrenza;	4. considerando che le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità comparativa sono molto diverse; che la pubblicità oltrepassa le frontiere e si diffonde nel territorio di altri Stati membri; che la liceità o il divieto della pubblicità comparativa a seconda delle diverse legislazioni nazionali può costituire un ostacolo alla libera circolazione dei beni e dei servizi e creare distorsioni di concorrenza; che, in particolare, delle imprese possono trovarsi esposte a forme di pubblicità sviluppate dalla concorrenza alle quali non possono rispondere ad armi pari; che deve essere assicurata la libertà di fornire servizi in materia di pubblicità comparativa; che l'Unione è tenuta a porre rimedio a tale situazione;
considerando che il sesto considerando della direttiva 84/450/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole (1), stabilisce che, previa armonizzazione delle disposizioni nazionali in materia di protezione contro la pubblicità ingannevole, è opportuno «in una seconda fase prevedere una normativa in merito alla pubblicità sleale, nonché - se necessario - alla pubblicità comparativa, in base a proposte appropriate presentate dalla Commissione»;	5. Immutato
considerando che il punto 3, lettera d) dell'allegato della risoluzione del Consiglio del 14 aprile 1975 su un programma preliminare della Comunità economica europea per una politica di protezione e di informazione dei consumatori, include tra i diritti fondamentali dei consumatori il diritto all'informazione (2); che questo diritto è confermato dalla risoluzione del Consiglio del 19 maggio 1981 su un secondo programma della Comunità economica europea per una politica di protezione e di informazione del consumatore (3), il cui allegato tratta espressamente dell'informazione dei consumatori al punto 40; che la pubblicità comparativa, che confronti elementi pertinenti e verificabili, e non sia né ingannevole né sleale, è un mezzo legittimo per informare i consumatori nel loro interesse;	6. considerando che il punto 3, lettera d) dell'allegato della risoluzione del Consiglio del 14 aprile 1975 su un programma preliminare della Comunità economica europea per una politica di protezione e di informazione dei consumatori, include tra i diritti fondamentali dei consumatori il diritto all'informazione (2); che questo diritto è confermato dalla risoluzione del Consiglio del 19 maggio 1981 su un secondo programma della Comunità economica europea per una politica di protezione e di informazione del consumatore (3), il cui allegato tratta espressamente dell'informazione dei consumatori al punto 40; che la pubblicità comparativa, che confronti elementi pertinenti, sempre verificabili e non sia né ingannevole né sleale, può essere un mezzo legittimo per informare i consumatori nel loro interesse;

(1) GU n. L 250 del 19. 9. 1984, pag. 17.
(2) GU n. C 92 del 25. 4. 1975, pag. 1.
(3) GU n. C 133 del 3. 6. 1981, pag. 1.

(1) GU n. L 250 del 19. 9. 1984, pag. 17
(2) GU n. C 92 del 25. 4. 1975, pag. 1.
(3) GU n. C 133 del 3. 6. 1981, pag. 1.

PROPOSTA ORIGINARIA	PROPOSTA MODIFICATA
considerando che si devono stabilire criteri obiettivi, per determinare quali prassi in materia di pubblicità comparativa sono sleali e quindi possono comportare una distorsione della concorrenza, recare danno ai concorrenti e avere un'incidenza negativa sulla scelta dei consumatori;	7. Immutato
considerando in particolare che, per evitare che la pubblicità comparativa sia utilizzata in modo sleale e negativo per la concorrenza, è opportuno permettere soltanto i confronti tra beni e servizi della stessa natura offerti da concorrenti;	8. Immutato
considerando che prove comparative eseguite da terzi possono costituire una valida base per la pubblicità comparativa; che tuttavia questa attività indipendente richiede una protezione chiaramente definita contro lo sfruttamento non autorizzato dei risultati da parte degli utenti di pubblicità; che nella misura in cui questo sfruttamento viene effettuato in modo legittimo, gli utenti di pubblicità stessi devono assumerne la responsabilità;	Soppresso
considerando che l'articolo 5 della direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa [1] conferisce al titolare di un marchio di impresa registrato un diritto esclusivo, che comporta in particolare il diritto di vietare ai terzi di usare nel commercio un segno identico o simile per prodotti o servizi identici o eventualmente anche per altri prodotti;	9. Immutato
considerando tuttavia che per poter svolgere una pubblicità comparativa efficace, può essere indispensabile identificare i prodotti o i servizi di un concorrente, facendo riferimento ad un marchio di cui quest'ultimo è titolare, oppure alla sua denominazione commerciale;	10. Immutato
considerando che una simile utilizzazione del marchio o della denominazione commerciale di altri, qualora si svolga nel rispetto delle condizioni stabilite dalla presente direttiva e in particolare non serva a ricavare un vantaggio dalla notorietà di un marchio altrui, non viola il diritto esclusivo del titolare del marchio, poiché in questo caso lo scopo di tale utilizzazione non è di appropriarsi la fama del marchio altrui ma di prenderne le distanze e quindi di mettere obiettivamente in rilievo le differenze;	11. considerando che una simile utilizzazione del marchio o della denominazione commerciale di altri non viola il diritto esclusivo del titolare del marchio, unicamente nella misura in cui essa si svolge nel rispetto delle condizioni stabilite dalla presente direttiva, e non trae vantaggio dalla notorietà di un marchio altrui, ma ha esclusivamente il fine di prenderne le distanze e quindi di mettere obiettivamente in rilievo le differenze;
considerando che è opportuno prevedere la possibilità di ricorrere agli stessi mezzi giudiziari e/o amministrativi menzionati agli articoli 4 e 5 della direttiva 84/450/CEE, per controllare la pubblicità comparativa che non soddisfa alle prescrizioni di lealtà stabilite dalla presente direttiva;	12. considerando che è opportuno prevedere la possibilità di ricorrere agli stessi mezzi giudiziari e/o amministrativi menzionati agli articoli 4 e 5 della direttiva 84/450/CEE, per controllare la pubblicità comparativa che non soddisfa alle prescrizioni di lealtà stabilite dalla presente direttiva; considerando d'altro canto che l'articolo 6 si applica analogamente alla pubblicità comparativa;

[1] GU n. L 40 del 12. 2. 1989, pag. 1.

[1] GU n. L 40 del 12. 2. 1989, pag. 1.

PROPOSTA ORIGINARIA	PROPOSTA MODIFICATA
considerando che l'articolo 7 della direttiva 84/450/CEE, il quale permette agli Stati membri di mantenere in vigore o di adottare disposizioni che abbiano lo scopo di garantire una più ampia tutela dei consumatori, delle persone che esercitano un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, nonché del pubblico in generale, non può applicarsi alla pubblicità comparativa, poiché l'obiettivo del presente emendamento è di autorizzarla alle stesse condizioni e a un livello elevato di protezione in tutti gli Stati membri,	13. Immutato
	14. considerando che è opportuno precisare che la presente direttiva non reca nessun pregiudizio alle regolamentazioni comunitarie applicabili alla pubblicità per determinati prodotti e/o servizi specifici o relative al contenuto pubblicitario dei diversi mezzi di comunicazione di massa;
	15. considerando che la regolamentazione della pubblicità comparativa appare, nelle condizioni fissate dalla presente direttiva, necessaria per stabilire il mercato interno e che un'azione a livello comunitario s'impone; che l'adozione di una direttiva è la misura appropriata, poiché stabilisce i principi generali uniformi pur consentendo agli Stati membri di scegliere la forma e i mezzi appropriati per raggiungere detti obiettivi; che essa è quindi conforme al principio della sussidiarietà,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:	HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1	*Articolo 1*
La direttiva 84/450/CEE, è così modificata:	Immutato
1) Il titolo è sostituito dal titolo seguente: «Direttiva del Consiglio, del 10 settembre 1984, in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa».	
2) All'articolo 2, il punto 3 è sostituito dal testo seguente: «3) "pubblicità comparativa", qualsiasi pubblicità che individui in modo esplicito o implicito un concorrente o i beni o i servizi di identica natura offerti da un concorrente; 4) "persona", qualsiasi persona fisica o giuridica.»	
3) È aggiunto l'articolo seguente:	
«Articolo 3 bis	*«Articolo 3 bis*
1. La pubblicità comparativa è permessa, purché confronti obiettivamente le caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e scelte lealmente di beni o di servizi concorrenziali e:	1. La pubblicità comparativa è permessa soltanto a condizione che confronti obiettivamente le caratteristiche essenziali, pertinenti, sempre verificabili, scelte lealmente e rappresentative di beni o di servizi concorrenziali e:
a) non sia ingannevole;	a) non sia ingannevole;

PROPOSTA ORIGINARIA	PROPOSTA MODIFICATA
b) non generi confusione sul mercato tra l'utente di pubblicità e un concorrente o tra i marchi, le denominazioni commerciali, i beni o i servizi dell'utente di pubblicità e quelli di un concorrente;	b) non generi il rischio di una confusione sul mercato tra l'utente di pubblicità e un concorrente o tra i marchi, le denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o i servizi dell'utente di pubblicità e quelli di un concorrente;
c) non causi discredito, denigrazione o disprezzo di un concorrente o dei suoi marchi, denominazioni commerciali, beni, servizi o attività, oppure non abbia come obiettivo principale di ricavare un vantaggio dalla notorietà connessa al marchio o alla denominazione commerciale di un concorrente.	c) non causi discredito, denigrazione o disprezzo dei marchi, denominazioni commerciali, beni, servizi o attività di un concorrente e non tragga principalmente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio o alla denominazione commerciale di un concorrente;
	d) non verta sulla personalità o sulla situazione personale di un concorrente.
2. La menzione o la riproduzione in una pubblicità dei risultati delle prove comparative di beni o di servizi, effettuate da terzi, è permessa soltanto se la persona che ha eseguito la prova vi acconsente espressamente. In questo caso, l'utente di pubblicità assume la responsabilità della prova comparativa, come se l'avesse eseguita lui stesso o sotto la sua direzione.»	Soppresso
	2. La pubblicità comparativa deve indicare il periodo durante il quale sono mantenute le caratteristiche dei beni o dei servizi comparati quando questi ultimi formano oggetto di un'offerta speciale o limitata nel tempo.»
4) L'articolo 4, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:	4) Immutato
«1. Gli Stati membri si accertano che esistano mezzi adeguati ed efficaci per controllare la pubblicità ingannevole e la pubblicità comparativa nell'interesse sia dei consumatori che dei concorrenti e del pubblico in generale.	
Tali mezzi devono comportare disposizioni giuridiche ai sensi delle quali persone od organizzazioni aventi secondo la legislazione nazionale un diritto o legittimo interesse ad ottenere il divieto della pubblicità ingannevole e della pubblicità comparativa possano:	
a) promuovere un'azione giudiziaria contro tale pubblicità e/o	
b) sottoporre tale pubblicità al giudizio di un'autorità amministrativa competente a giudicare in merito ai ricorsi oppure a promuovere un'adeguata azione giudiziaria.	

PROPOSTA ORIGINARIA	PROPOSTA MODIFICATA
Spetta a ciascuno Stato membro decidere quale di queste procedure sarà adottata e se sia opportuno che il tribunale o l'organo amministrativo sia autorizzato ad esigere che si ricorra in via preliminare ad altri mezzi previsti per risolvere le controversie, compresi quelli di cui all'articolo 5.»	
5) L'articolo 4, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:	5) Immutato
«2. Nel contesto delle disposizioni giuridiche di cui al paragrafo 1 gli Stati membri conferiscono alle autorità giudiziarie o amministrative il potere, qualora ritengano che detti provvedimenti siano necessari, tenuto conto di tutti gli interessi in causa e in particolare dell'interesse generale:	
— di far sospendere la pubblicità ingannevole o la pubblicità comparativa oppure di avviare le azioni giudiziarie appropriate per fare ingiungere la sospensione di tale pubblicità, o	
— qualora la pubblicità ingannevole o la pubblicità comparativa non sia stata ancora portata a conoscenza del pubblico, ma la pubblicazione ne sia imminente, di vietare tale pubblicità o di avviare le azioni giudiziarie appropriate per vietare tale pubblicità,	
anche in assenza di prove in merito alla perdita o al danno effettivamente subito, oppure in merito all'intenzionalità o alla negligenza da parte dell'utente di pubblicità.	
Gli Stati membri prevedono inoltre che i provvedimenti di cui al primo comma possano essere adottati nell'ambito di un procedimento d'urgenza	Immutato
— con effetto provvisorio, oppure	
— con effetto definitivo,	
fermo restando che compete ad ogni Stato membro scegliere una delle due opzioni.	
Inoltre, gli Stati membri possono conferire alle autorità giudiziarie o amministrative il potere, al fine di impedire che continui a produrre effetti la pubblicità ingannevole o la pubblicità comparativa la cui sospensione sia stata ordinata con una decisione definitiva:	
— di far pubblicare tale decisione per esteso, o in parte, e nella forma che ritengano opportuna,	
— di far pubblicare inoltre, una dichiarazione rettificativa.»	

PROPOSTA ORIGINARIA	PROPOSTA MODIFICATA
6) L'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:	6) Immutato
«*Articolo 5*	
La presente direttiva non esclude il controllo volontario della pubblicità ingannevole o della pubblicità comparativa esercitato da organismi autonomi, né esclude che le persone o le organizzazioni di cui all'articolo 4 possano adire tali organismi qualora sia prevista una procedura dinanzi ad essi, oltre a quella giudiziaria o amministrativa di cui all'articolo 4.»	
7) L'articolo 7 è sostituito dal testo seguente:	7) L'articolo 7 è sostituito dal testo seguente:
«*Articolo 7*	«*Articolo 7*
1. La presente direttiva non si oppone al mantenimento o all'adozione da parte degli Stati membri di disposizioni che abbiano lo scopo di garantire una più ampia tutela, in materia di pubblicità ingannevole, dei consumatori, delle persone che esercitano un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, nonché del pubblico in generale.	1. Immutato
2. Il paragrafo precedente non è applicabile alla pubblicità comparativa.»	2. Immutato
	3. Le regolamentazioni comunitarie applicabili alla pubblicità riguardante prodotti e/o servizi specifici o relative al contenuto pubblicitario dei diversi mezzi di comunicazione di massa non sono interessate dalla presente direttiva.»
Articolo 2	*Articolo 2*
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.	1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.	2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
	3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3	*Articolo 3*
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.	Immutato